

Parma, 30/11/2022

PG 2022/3192 2022.IV/002.47

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLE PRIMARI E SECONDARIE (OBIETTIVO PAES, SCUOLE SICURE E SOSTENIBILI) – SCUOLA MICHELI - PNRR M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" - CUI L00162210348202100017 - CUP I92C22000010001- CIG 9521230F8A

PREMESSE

Con atto del Consiglio Comunale di Parma (in seguito anche "C.C.") n. 232 del 14/12/2004, Parma Infrastrutture S.p.a. (in seguito anche la "Società" o "Stazione Appaltante" o "Parma Infrastrutture"), è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/00. Con successivo atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.a. e, con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010, è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla Società.

A seguito della Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture, stipulata in data 30/11/2010 dal notaio Dott. Carlo Maria Canali, registrata a repertorio n. 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla Società, tra cui l'immobile denominato "Scuola Primaria Giuseppe Micheli" (in seguito anche "Scuola Micheli"), sito in Parma, in Via Giuseppe Michele n.16.

Il Comune di Parma, in qualità di proprietario del predetto plesso scolastico, ha previsto nei propri atti di programmazione l'intervento denominato "Interventi di miglioramento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico – scuole primari e secondarie (Obiettivo PAES, scuole sicure e sostenibili) – Scuola Micheli" (in seguito anche l'"Intervento"). Il predetto intervento risulta presente nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche OO.PP. 2022/2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021.

L'intervento è stato successivamente candidato per l'ottenimento di un importo di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021(in seguito anche "PNRR"). In particolare, l'Intervento afferisce alla:

- Missione 4: *Istruzione e Ricerca*

- o Componente 2: *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università*

- Investimento 3.3: *Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,*

del medesimo PNRR [M4C1I3.3].

L'obiettivo principale del citato investimento 3.3 è rappresentato dalla messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al processo di recupero climatico.

In ordine alle condizionalità associate al suddetto investimento, ai sensi degli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, nonché in forza di quanto previsto nell'Allegato al CID, l'Investimento 3.3 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR deve concorrere al soddisfacimento del target di livello europeo M4C1-26, consistente nella ristrutturazione di almeno 2.784.000 metri quadrati di edifici scolastici.

In ordine all'Intervento in oggetto risulta quale "Soggetto Attuatore" Il Comune di Parma (in seguito anche "Soggetto Attuatore"), con sede legale sita in Parma in Strada Repubblica n.1, indirizzo PEC: comunediroma@postemailcertificata.it

Alla luce delle sovra riportate condizionalità, i target specifici dell'intervento, i quali devono essere raggiunti entro il 31 agosto **2025**, corrispondono ai seguenti:

- a) ristrutturazione di una superficie pari ad almeno 2.900 mq di edificio scolastico;
- b) indice di rischio sismico *post operam* pari ad almeno 0.6;
- c) indicatore APE *post operam* pari ad almeno la classe energetica E;
- d) costo a mq compreso tra € 1.300 e € 1.700.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto dell'obbligo del conseguimento delle milestone dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

L'Intervento è inserito all'interno dell'elenco complessivo regionale degli interventi di edilizia scolastica ammissibili a finanziamento a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3., di cui all' Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022, in forza della quale la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il predetto elenco all'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione.

L'Intervento sarà formalmente oggetto di assegnazione del finanziamento PNRR a seguito dell'adozione, da parte degli Uffici Ministeriali competenti, del relativo Decreto di Assegnazione che, alla data di pubblicazione del presente atto, risulta ancora da emanarsi. Conseguentemente all'emanazione del predetto Decreto di Assegnazione, il Ministero dell'Istruzione-Unità di Missione per il PNRR ed il Comune di Parma, in qualità di Soggetto Attuatore, stipuleranno l' "Accordo di concessione di finanziamento e accordi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'Intervento.

Il Comune di Parma - Settore Lavori Pubblici, in virtù dei sovra citati atti convenzionali, in essere tra il medesimo Ente e Parma Infrastrutture, ha formalmente richiesto alla Società di provvedere agli sviluppi progettuali dell'Intervento.

La Società, stante la predetta richiesta, ha pertanto predisposto la progettazione preliminare afferente l'intervento, nel rispetto di quanti previsto nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 del PNRR ed al fine di consentire il raggiungimento dei target specifici di cui alle lettere a), b), c), d) che precedono.

Gli obiettivi principali dell'Intervento riguardano l'aumento della sicurezza strutturale degli edifici e il miglioramento delle classi energetiche, con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO₂. In particolare, il progetto prevede sia interventi di natura strutturale che impiantistica, a cui si affiancano gli interventi di natura architettonica. Sono state altresì effettuate le valutazioni preliminari di conformità al principio di non arrecare danno significativo (DNSH), secondo quanto disposto dal PNRR.

Alla luce di quanto narrato nelle presenti Premesse, il cronoprogramma procedurale e di spesa è pienamente coerente con gli indicatori e le scadenze adottate per i target della Misura

Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 21/09/2022.

Con Determina a Contrarre n 284 del 30 novembre 2022, Parma Infrastrutture, quale Stazione Appaltante, ha disposto di affidare i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi all'Intervento "Interventi di miglioramento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico – scuole primari e secondarie (Obiettivo PAES, scuole sicure e sostenibili) – Scuola Micheli" - PNRR M4C1I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU" mediante una procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 157, comma 1, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera b) del Codice dei Contratti (in seguito anche la "Procedura").

La Stazione Appaltante, poiché l'Intervento sarà oggetto di un importo di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si riserva di procedere all'espletamento delle operazioni di apertura delle Buste telematiche, costituenti le Offerte presentate dagli operatori economici che parteciperanno alla Procedura, ed alla conseguente valutazione delle medesime, solo successivamente alla futura intervenuta stipula, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Comune di Parma dell' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'Intervento oggetto della Procedura, come previsto nel presente disciplinare al successivo paragrafo "14. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA". Resta espressamente inteso sin da ora che il mancato perfezionamento del predetto "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" entro il 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte- che ai sensi del successivo par. 13.3.1 lettera A) costituisce il termine fino a cui l'Offerta presentata da ciascun Concorrente rimarrà irrevocabile-comporterà la revoca della Procedura.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti, la Procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di e-Procurement in modalità SaaS (Software as a Service) per la gestione completamente telematica degli affidamenti di beni, servizi e lavori, in dotazione alla Stazione Appaltante e denominata "Tutto Gare" (in seguito anche la "**Piattaforma**"). Alla Piattaforma è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://parmainfrastrutture.tuttogare.it/> per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto.

Il responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Marco Ferrari.

ELABORATI DI PROGETTO: Gli elaborati progettuali inerenti il Progetto Preliminare (PFTE), e la Verifica Tecnica e relativi allegati sono scaricabili al seguente link: <https://bit.ly/3ioldo2>

mentre la documentazione di gara è acquisibile mediante piattaforma telematica.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed in generale nei documenti della Procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la Procedura in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria al fine della corretta partecipazione alla presente Procedura.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento

reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella Procedura.

2-DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello DGUE;
- Modello A – Domanda di partecipazione;
- Modello B - Dichiarazioni generali e di qualificazione;
- Modello C – Dichiarazioni personali del progettista;
- Modello C1 – Dichiarazioni cessati dalla carica – progettista;
- Modello C2 – Proposta di struttura operativa – progettista;
- Modello D – Solo per ATI / CONSORZI ORDINARI / GEIE da costituire;
- Modello E – Solo per i CONSORZI di cui all’art. 46, C. 1, Lettera F), del Codice dei Contratti;
- Modello F – Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliato
- Modello G– Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliario
- Modello H – Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici
- Modello I – Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara
- Modello L – Autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all’identificazione del titolare effettivo
- Modello M – Autodichiarazione da parte degli eventuali subappaltatori dei dati necessari all’identificazione del titolare effettivo
- Modello N – Attestazione del principio DNSH ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2020/852
- Modello O – Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità a valere sul PNRR
- Modello 1 – Offerta Economica
- Modello 2– Dichiarazione Offerta Tempi
- Schema di Contratto
- Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016
- Progetto Preliminare (PFTE) e relativi allegati
- Verifica tecnica

Il presente Disciplinare di gara, che unitamente ai predetti documenti ed allegati costituisce la legge di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e quelle di cui allo Schema di Contratto, prevalgono le norme previste nel Disciplinare di gara. In ogni caso, sarà considerata l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 3 *bis*, del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti devono essere presentate almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante.

Ogni operatore economico interessato a partecipare alla Procedura (in seguito anche “*Concorrente*”) potrà richiedere eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti del presente disciplinare e dei documenti posti a base di gara. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine del 13 dicembre 2022 ore 12:00.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma telematica denominato “Comunicazioni”, assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al Concorrente. È onere esclusivo dell’operatore prenderne visione. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice degli Appalti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO, IMPORTO E DURATA

3.1 OGGETTO

La Procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva relativi all’Intervento denominato “Interventi di miglioramento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico – scuole primarie e secondarie (Obiettivo PAES, scuole sicure e sostenibili) – Scuola Micheli - PNRR M4C1I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” - Codice NUTS: ITH52, da espletarsi mediante l’esecuzione delle prestazioni

dettagliate all' "art.3-Oggetto e finalità del Contratto -Luogo di esecuzione", di cui allo Schema di Contratto allegato ed a cui si rinvia integralmente. L'appalto di servizi che sarà aggiudicato all'esito della presente Procedura di gara sarà cofinanziato:

- con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", per una copertura finanziaria a valere sulle risorse PNRR pari ad Euro 1.714.500,00;
- con risorse derivanti da un finanziamento del Comune di Parma.

A fronte di quanto precede, il presente Disciplinare, unitamente alla restante documentazione di gara, è pertanto conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse. In particolare la presente Procedura è adottata ed attuata in osservanza dell'obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali ai sensi del Regolamento Euratom 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

L'appalto oggetto della Procedura è pienamente rispondente al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/241 e garantisce l'assenza del c.d. doppio finanziamento prevista dal medesimo art. 9 del Reg. UE 2021/241, in quanto in relazione all'Intervento non sussiste una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

La presente Procedura è adottata altresì in conformità agli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Reg. UE 2021/241: a tal proposito si evidenzia che la Stazione Appaltante ha provveduto a rendere nota l'origine dei finanziamenti di cui è destinatario l'Intervento ed a garantirne la visibilità anche attraverso il logo dell'Unione Europea, apposto nell'intestazione della documentazione della Procedura, nonché riportando nelle epigrafi dei medesimi documenti di gara una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

L'affidamento oggetto della presente Procedura è soggetto all'obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in base ai tempi e nei modi previsti dalla documentazione di gara.

3.1.1 RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E DEI PRINCIPI TRASVERSALI:

Il suddetto appalto, come meglio illustrato in seguito all'interno del presente atto e nelle previsioni di cui all'allegato Schema di Contratto, sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Si precisa che ai fini del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il Concorrente che al termine della Procedura risulterà aggiudicatario (in seguito anche l' "Appaltatore"), nell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, sarà tenuto, tra le altre cose, all'osservanza

degli obblighi descritti nell'elaborato "G 06 Valutazioni preliminari di conformità al principio di non arrecare danno significativo" presente quale file "G06_Valutazioni preliminari DNSH" all'interno dell'allegato al Disciplinare di Gara denominato "Progetto Preliminare (PFTE)" e disponibile al link di cui al paragrafo "ELABORATI DI PROGETTO".

In ottemperanza al principio DNSH, l'Appaltatore è altresì tenuto ad astenersi da qualsivoglia attività non conforme alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Come meglio illustrato in seguito, a pena di esclusione dalla Procedura, ogni Concorrente è altresì tenuto a produrre una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 465/2000 avente ad oggetto l'attestazione del rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852, da rilasciare utilizzando preferibilmente il Modello N allegato al presente atto.

Al predetto appalto si applicano altresì:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nell'allegato Schema di Contratto;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

L'appalto oggetto della presente Procedura è altresì soggetto al rispetto dei diritti delle persona con disabilità secondo gli specifici principi stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure, anche in ottemperanza a quanto statuito dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2022, rubricato "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità".

3.1.2. RISPETTO DELLE CONDIZIONALITA' PNRR

L'Appaltatore sarà obbligato a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività ad esso in capo, in piena coerenza con le tempistiche di cui al cronoprogramma procedurale della misura PNRR summenzionata ed, in particolare, in aderenza alle tempistiche narrate nel precedente paragrafo "PREMESSE" in ordine al raggiungimento dei target specifici dell'Intervento.

L'Appaltatore è altresì obbligato a garantire la coerenza di quanto espletato in ordine alle prestazioni oggetto del presente affidamento con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento.

In particolare, grava sull'Appaltatore l'obbligo di comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti.

A pena di esclusione dalla Procedura, come meglio illustrato in seguito, ogni Concorrente è altresì tenuto a produrre all'interno della Busta dedicata alla Documentazione Amministrativa, una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 465/2000 avente ad oggetto l'attestazione del rispetto dei principi e delle condizionalità previsti nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, da rilasciare utilizzando preferibilmente il Modello O allegato al presente atto.

3.2 IMPORTO

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, relativo ai compensi professionali per i servizi oggetto della presente Procedura ammonta complessivamente ad **€ 274.916,73 (Euro duecentosettantaquattromilanovecentosedici/73)**, come riepilogato nella Tabella n.1 di seguito riportata:

Tabella n. 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (€)
<i>Progettazione definitiva</i>	71240000-2	172.503,43
<i>Progettazione esecutiva</i>	71240000-2	102.413,30
Importo totale a base di gara		274.916,73

Il predetto importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e IVA come di legge.

Poiché la Procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è necessario indicare la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei Contratti.

L'importo dei compensi professionali posto a base di gara è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo lo schema di parcella prodotto nella documentazione di gara quale allegato "Allegato - Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016", ed applicando un grado di complessità che è stato calibrato in rapporto alla caratterizzazione specifica dei servizi di progettazione da affidare.

Il predetto importo a base di gara è stato computato considerando un importo complessivo dei lavori inerenti all'intervento in argomento, stimato pari ad € 4.383.000,00 (in seguito anche "**Importo Lavori da Preliminare**"). Qualora, successivamente alla presentazione dell'Offerta, l'importo lavori del progetto esecutivo da porre a base della gara di lavori, non abbia subito variazioni, in aumento o in diminuzione, eccedenti il 20% (venti per cento) rispetto al predetto Importo Lavori da Preliminare, non avrà luogo alcuna rideterminazione del Corrispettivo.

Diversamente, nel caso in cui, successivamente alla presentazione dell'Offerta, l'importo lavori del progetto esecutivo da porre a base della gara di lavori abbia subito variazioni (in seguito anche "**Nuovo Importo Lavori**"), in aumento o in diminuzione, eccedenti il 20% (venti per cento) rispetto al predetto Importo Lavori da Preliminare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, il Corrispettivo sarà rideterminato. Tale rideterminazione avverrà considerando il Nuovo Importo Lavori e sulla base delle medesime metodologie utilizzate per il calcolo dello Schema di parcella a base della procedura di gara, ed in tal modo si evidenzierà la differenza tra il nuovo corrispettivo così ottenuto e l'importo dei compensi professionali posto a base di gara. Conseguentemente, all'Appaltatore sarà riconosciuto, in aumento o in diminuzione, il 50% di tale differenza.

Relativamente alle modifiche contrattuali in aumento o in detrazione, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi della potestà di cui all'art. 106, comma 1 lett. e), del Codice dei Contratti, nella misura massima del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo.

Il corrispettivo per i servizi oggetto dell'affidamento è determinato a corpo, come precisato nell'allegato Schema di Contratto ed è stato calcolato sulla base del predetto Importo Lavori da Preliminare, come risulta dall'allegato Progetto Preliminare prodotto nella documentazione della Procedura.

Le prestazioni, dettagliate nel suddetto allegato "Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016" afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nel D.M. 17 giugno 2016, recante l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella n. 2 di seguito riportata.

Le categorie di progettazione citate in Tabella n.2 sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le opere necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente procedura d'appalto. In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare, tra le predette categorie di progettazione, quella che maggiormente incide in termini economici stimati sul valore

complessivo delle predette opere oggetto della presente procedura. A tal proposito, nella Tabella n. 2, la categoria **STRUTTURE – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali** è indicata come “principale”, mentre le altre categorie quali “secondarie”.

Tabella n. 2

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE OPERE	ID OPERE	CLASSE CATEGORIE EX L.143/49	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO CATEGORIA (€)	INCIDENZA CATEGORIA RISPETTO AL VALORE	PRINCIPALE/ SECONDARIA
STRUTTURE – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in Cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	S.03	I/g	0,95	125.006,45	45,47%	PRINCIPALE
EDILIZIA – Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	0,95	92.497,35	33,65%	SECONDARIA
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	IA.02	III/b	0,85	24.963,20	9,08%	SECONDARIA
IMPIANTI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni-Singole apparecchiature per laboratori e impianti piloti Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	1,15	32.449,73	11,80%	SECONDARIA

Si precisa che ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 12.3A), si intenderà applicato al compenso professionale dato dal suddetto allegato “Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016” calcolato in conformità al D.M. 17 giugno 2016.

3.3 DURATA

I termini per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva alla Stazione Appaltante, da parte dell'Appaltatore, sono fissati come di seguito riportato:

- consegna del progetto definitivo: entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla redazione del verbale di inizio attività;
 - consegna del progetto esecutivo: entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna del progetto definitivo;
- per un termine di consegna complessivo pari a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla redazione del verbale di inizio attività.**

Tutte le tempistiche sopra elencate sono da considerarsi al netto delle eventuali ulteriori proroghe, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di

approvazione.

Nel predetto termine sono incluse anche le tempistiche necessarie per l'espletamento, da parte del Verificatore, delle operazioni di verifica di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti, e le tempistiche necessarie all'integrazione degli elaborati progettuali in seguito alle eventuali note del Verificatore medesimo. Il tempo necessario al Verificatore per l'espletamento delle operazioni di cui all'art 26 del Codice dei Contratti potrà comportare un periodo di sospensione del predetto termine pari alle medesime operazioni di verifica.

La durata effettiva dell'appalto sarà eventualmente rimodulata sulla base dei tempi, migliorativi, indicati dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Per ogni elemento relativo ai termini ed alla durata dell'appalto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 3 dell'allegato Schema di Contratto.

4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura di gara, in forma singola o associata, i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), d) *bis*, e) e f), del Codice dei Contratti, e di seguito descritti:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con il codice CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d *bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di seguito, "**R.T.**") o di consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T. (costituiti e costituendi) dovranno indicare il mandatario (di seguito, "**Mandatario**") e i mandanti (di seguito, "**Mandanti**"), specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. In sede di Offerta, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, 19 -bis, 19 -ter del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di Mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dalle attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'Aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. **Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.**

L'espletamento di eventuali attività propedeutiche alla progettazione - quali a rilievi, indagini e prove di laboratorio- del tutto accessorie nel contesto delle prestazioni previste, avverrà a cura della Stazione Appaltante.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il Concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, previsti rispettivamente ai successivi sotto paragrafi del presente paragrafo 5.

In sede di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “**DGUE**”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il sovracitato allegato Modello DGUE.

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Parma Infrastrutture può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Parma Infrastrutture richiederà all’Aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel Casellario Informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla Procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione è anch’esso motivo di esclusione dalla procedura di gara; l’eventuale esito negativo della verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, comporta la revoca dell’aggiudicazione.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione dalla Procedura di gara, il Concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

In aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti punti da i) a v) del presente sotto paragrafo, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i Concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, a pena di esclusione dalla presente Procedura, al momento della presentazione dell'Offerta devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del summenzionato art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i Concorrenti che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta dipendenti, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono obbligati a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto relativo all'appalto oggetto della Procedura, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a procedure di affidamento ulteriori rispetto alla presente Procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Del pari, sono esclusi dalla presente Procedura gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, i quali, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'Offerta, abbiano omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la predetta relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle Offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Concorrente ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge 77/2021, come convertito dalla L.108/2020, ed a pena di esclusione dalla Procedura, dichiara la sussistenza degli ulteriori requisiti di partecipazione di seguito descritti:

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia

all'occupazione femminile.

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei sotto paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice D.Lgs. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A **pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con l'oggetto della presente procedura di gara;
- c) Essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del Concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

5.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I Concorrenti devono attestare, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con le forme e i contenuti previsti in seguito all'interno del presente Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito descritti:

- a) **A pena di esclusione**, il Concorrente deve attestare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni

antecedenti la data di pubblicazione della presente Procedura di gara, di servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, così come indicato nel seguente tabella n. 3.

Tabella n. 3

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>Corrispondenza l. 143/49</i>	<i>Importo Lavori delle opere (€)</i>	<i>Importo complessivo minimo per i servizi di progettazione (€) (= 1 volta Importo Lavori delle Opere)</i>
STRUTTURE-S.03	I/g	2.133.280,77	2.133.280,77
EDILIZIA-E.20	I/c	1.516.904,70	1.516.904,70
IMPIANTI-IA.02	III/b	358.929,56	358.929,56
IMPIANTI-IA.03	III/c	373.884,97	373.884,97

- b) **A pena di esclusione**, il Concorrente deve attestare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente Procedura di gara, per ognuna delle categorie e ID di cui alla Tabella n. 4 sotto riportata, di n. 2 (due) servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto della presente Procedura di gara (in seguito anche "Servizi di Punta"), e per l'importo minimo complessivo indicato-per ogni categoria- nella predetta Tabella n. 4 alla colonna "Importo Complessivo Minimo per i Servizi di Punta" e pari a 0,5 volte l'importo lavori indicato alla colonna "Importo Lavori delle opere"

Tabella n. 4

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>Corrispondenza l. 143/49</i>	<i>Importo Lavori delle opere (€)</i>	<i>Importo complessivo minimo per i servizi di punta (€) (= a 0,5 volte Importo Lavori delle Opere)</i>
STRUTTURE-S.03	I/g	2.133.280,77	1.066.640,39
EDILIZIA-E.20	I/c	1.516.904,70	758.452,35
IMPIANTI-IA.02	III/b	358.929,56	179.464,78
IMPIANTI-IA.03	III/c	373.884,97	186.942,49

Si precisa che:

- in luogo dei due Servizi di Punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico Servizio di Punta purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e

ID;

- verranno presi in considerazione i Servizi di Punta ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, si dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:**
- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della progettazione la mancata

realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, già in fase di gara prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 -bis, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti sopra richiesti alle lettere a) e b) per l'affidamento della prestazione, con riferimento all'effettiva esistenza dei suddetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

c) A pena di esclusione, il Concorrente deve attestare che nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, "Gruppo di Lavoro"), siano presenti le figure richieste per lo svolgimento delle attività così come riportate alla colonna 'FIGURA RICHIESTA' nella seguente Tabella n. 5, nel numero minimo indicato dalla Stazione Appaltante in corrispondenza della colonna 'N°' della medesima tabella sotto riportata.

Tabella n. 5

GRUPPO DI LAVORO		
ID	N°	FIGURA RICHIESTA
A	1	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
B	1	Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
C	1	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"
D	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"/Perito Industriale abilitato ed iscritto al relativo Albo"
E	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"/Perito Industriale abilitato ed iscritto al relativo Albo"
L	1	Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili, fermo restando il rispetto del numero di unità previsto per ogni figura professionale alla colonna "N°" della sovra riportata Tabella n. 5. **Fermo quanto previsto in seguito nel presente Disciplinare relativamente alla figura del "giovane professionista"**, le figure che nella Tabella n. 5 sono identificate con gli ID, dalla lettera B) alla I) compresa, oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale, dovranno essere stabilmente legate all'operatore economico che partecipa alla procedura in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un R.T.;
- associato di una associazione tra professionisti;

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. n. 263/2016.

L'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

In riferimento al **ruolo del giovane professionista**, si sottolinea che, ex art. 4 del DM 263/2018, i raggruppamenti temporanei debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale **progettista**; i suoi requisiti non concorrono però alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal Committente. Alla luce di quanto evidenziato il giovane professionista deve svolgere quindi attività di progettazione in senso stretto come anche chiarito da giurisprudenza recente (TAR Lazio Latina sez. I 30/6/2021 n. 420 e Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019) ma tale figura deve essere presente nel RTP e non necessariamente farne parte. Nel caso in cui sia parte del RTP (componente) deve dimostrare i requisiti così come richiesto nel disciplinare medesimo; tale circostanza non è invece necessaria qualora non faccia parte del RTP e quindi solo ivi indicato.

In relazione al possesso della polizza, il giovane professionista, inoltre, in qualità di progettista, deve dimostrare il possesso della polizza assicurativa contro i rischi professionali, nelle vesti di:

- componente del RTP;
- consulente;
- figura indicata dal RTP.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

I professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "**Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'aggiudicatario dovrà inoltrare, a seguito della richiesta da parte di Parma Infrastrutture, la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'aggiudicatario, a seguito della richiesta da parte di Parma Infrastrutture dovrà come esplicitato in precedenza, caricare la documentazione a comprova dei requisiti, tramite Sistema FVOE.

5.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti ai Concorrenti, che devono attestarne il possesso mediante dichiarazione sostitutiva rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con le forme e i contenuti previsti nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara, sono i seguenti:

- a) avere un fatturato globale per servizi di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente procedura di gara, per un importo non inferiore ad € **274.916,73 (Euro duecentosettantaquattromilanovecentosedici/73).**

Tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che il fatturato globale, viste le specificità e l'entità degli interventi a cui afferiscono le attività di progettazione oggetto della presente procedura, rappresenti un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico a svolgere la predetta attività nonché il possesso, da parte del Concorrente, di una capacità economica e finanziaria adeguata.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I del D.Lgs. 50/2016,:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrative, dai quali si evinca il fatturato dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato dichiarato;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

- b) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), possedere un numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE), in una misura pari ad almeno il numero di 6 unità richiesto dalla Stazione Appaltante nella tabella 5 sopra riportata;

- c) per i professionisti singoli e associati, possedere un numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE), in una misura pari ad almeno il numero di 6 unità richiesto dalla Stazione Appaltante nella tabella 5 sopra riportata, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla

loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

5.2.4 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver preso visione e di accettare dell'Informativa Privacy (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR); e Cookie Parma Infrastrutture, disponibile sulla Piattaforma;
3. di aver letto e di accettare il "*Codice Etico di Parma Infrastrutture*", presente in Piattaforma;
4. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Parma Infrastrutture;
5. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula del Contratto, e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;
6. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
7. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
8. di fare ricorso al subappalto, nei limiti di cui all'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
9. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 13 del presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
10. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti da Parma Infrastrutture nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
11. di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'eventuale attività progettuale svolta in precedenza;

12. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;
13. di assumersi gli **obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)**, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
14. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione di assicurare una quota pari almeno al 30% delle **assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali**, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
15. in caso di aggiudicazione se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare a Parma Infrastrutture, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
16. in caso di aggiudicazione, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare a Parma Infrastrutture, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
17. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dagli atti relativi alla Misura PNRR di riferimento nonché rispettare il contributo programmato all'indicatore comune ed il contributo ai tagging ambientale e digitale;
19. i dati utili ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ed all'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi.
20. di autorizzare Parma Infrastrutture, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
21. di autorizzare Parma Infrastrutture a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

23. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a Parma Infrastrutture la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
24. di impegnarsi a fornire a Parma Infrastrutture i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
25. di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel Paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. n. 267/ 1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione dei modelli allegati.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

5.3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI

A **pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5.1 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 4.2.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;

- ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

5.3.2 REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE

5.3.2.1 INDICAZIONI PER R.T.

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016, previsti all'articolo 5.2.1, lett. a), dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 5.2.1, lett. b), relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande.

Altresì, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T., svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, quale condizione di ammissione alla gara i R.T. dovranno prevedere la presenza, quale progettista, di un giovane professionista in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, così come disposto dall'articolo 4 del citato D.M. n. 263/2016, in attuazione dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5.3.2.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI G.E.I.E.

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 5.2.1 lett. a) dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria e dei G.E.I.E., dalle consorziate o partecipanti ai G.E.I.E., secondo quanto indicato all'articolo 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 1 del citato decreto.

Altresì, il requisito di cui all'articolo 5.2.1 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici e dai partecipanti ai G.E.I.E.

5.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

5.3.3.1 INDICAZIONI PER I R.T.

Il requisito dei due Servizi di Punta di cui al precedente paragrafo 5.2.3. può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

In caso di RT i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal RT medesimo.

5.3.3.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI G.E.I.E.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 5.2.3 relativo ai Servizi di Punta devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio che partecipa in proprio, ovvero dalle consorziate esecutrici a mezzo delle quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 *-bis* del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

6 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità dei componenti del R.T. stesso.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, dei requisiti e di idoneità professionale, di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2.1

Si precisa che, per la natura dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come tali ad esecuzione necessariamente personale, è necessario che nel contratto siano puntualmente indicati (e messi quindi, come tali, effettivamente e concretamente a disposizione dell'impresa ausiliata) i mezzi, gli strumenti e le risorse umane dotate di competenze adeguate. Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui Allegato G al presente Disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso Parma Infrastrutture a mettere a disposizione

- per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso Parma Infrastrutture ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nello Schema di Contratto e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente Disciplinare;
 - c) il contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto;
 - d) il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12 del Codice dei Contratti. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Parma Infrastrutture impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Parma Infrastrutture procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla procedura di gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all' art. 103 del Codice dei Contratti non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice dei Contratti.

8 GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, contestualmente alla stipula del Contratto ed ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà produrre una garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo, nessuna esclusa. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, e fatti salvi gli incrementi e le integrazioni di cui all'art.103 del Codice dei Contratti. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Parma Infrastrutture, secondo la relativa precisa denominazione da quest'ultimo comunicata. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale. La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103 co. 5 del Codice dei Contratti.

Per ogni elemento relativo alla garanzia definitiva non regolato dal presente paragrafo, si applica la disciplina di cui all'art.103 del Codice dei Contratti.

9 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con un massimale garantito non inferiore ad € 1.000.000,00, e di cui deve essere trasmessa copia alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del Contratto e secondo le modalità indicate dalla medesima.

Inoltre, prima della sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati a cui afferiscono i servizi oggetto della presente procedura di gara e a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza dell'Aggiudicatario, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e con decorrenza a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Quest'ultima polizza dovrà coprire i rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti derivanti da errori od omissioni progettuali che possano determinare a carico di Parma Infrastrutture nuove spese di progettazione e/o maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare anche per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione.

La mancata presentazione della predetta dichiarazione di impegno e delle polizze di cui al presente paragrafo, determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.

In ogni caso, le predette polizze si estendono anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

In caso di raggruppamento, le coperture assicurative contro i rischi professionali dovranno essere soddisfatte dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, in relazione a ciascuna delle assicurazioni richieste al presente paragrafo, potrà essere presentata un'unica polizza da parte del

Mandatario per i massimali su indicati, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, ovvero una polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento. In particolare, per la sola polizza afferente gli specifici lavori progettati, potrà essere presentata una polizza da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice e con indicazione del relativo massimale.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co.148 della Legge. 4 agosto 2017 n. 124.

10 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

11 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso per le sole attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti e nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 105 del predetto Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, come modificato dal DL.77/2021 convertito nella L. 108 del 29 luglio 2021 articolo 49 comma 2 lettera a) con disposizione in vigore dal 1° novembre 2021, nonché come ulteriormente attestato dal Parere MIMS n. 998/2021, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'operatore economico deve indicare in sede di presentazione dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà Parma Infrastrutture a procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Aggiudicatario per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Contratto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente Disciplinare;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

12 CONTRIBUTO ALL'ANAC

A **pena di esclusione** ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, il pagamento di un **importo pari a € 20,00 (Euro venti/00)**, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *“Istruzioni operative”* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *“Contributi in sede di gara”*. A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC(<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

In caso di mancata presentazione della ricevuta Parma Infrastrutture accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema FVOE(Sistema introdotto da ANAC così come descritto nei paragrafi successivi del presente disciplinare). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Parma Infrastrutture esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

13 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla Procedura, che costituirà l'Offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. L'Offerta, debitamente sottoscritta digitalmente, deve essere inserita nell'apposita sezione della Piattaforma **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2022**. **Non saranno** prese in considerazione le Offerte eventualmente presentate successivamente al predetto termine perentorio.

La procedura di gara si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

La Piattaforma ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo *“Sistema”*, il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://parmainfrastrutture.tuttogare.it/> menù *“Accedi”*.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato *“Norme Tecniche di Utilizzo”*, reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti

il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: https://parmainfrastrutture.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.

Per proporre la propria candidatura, i Concorrenti, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica e cliccare il pulsante "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È necessario, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, il Concorrente accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: "Aggiungi partecipante al Raggruppamento" e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto "Carica la documentazione" che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Le "Buste" telematiche che costituiscono l'Offerta, il cui contenuto è descritto rispettivamente ai seguenti paragrafi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 sono le seguenti:

- Busta " Documentazione amministrativa";
- Busta " Offerta Tecnica";
- Busta " Offerta Economica e Offerta Tempi.

13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Pena l'esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente

normativa, il Concorrente, all'interno della sezione dedicata alla Busta "Documentazione Amministrativa" deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione descritta al seguente paragrafo, la quale deve essere sottoscritta digitalmente dal Concorrente.

Le dichiarazioni prodotte comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I documenti da produrre sono i seguenti:

➤ DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- v. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- vi. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre. In mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- vii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- viii. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ix. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti;
- x. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- xi. indicare, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- xii. indicare il Mandatario;
- xiii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- xiv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandatario, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- xv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del Concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la

cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- a. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
- d. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
- e. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- f. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. direttore tecnico;
- h. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- i. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- j. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Il Concorrente, all'interno del predetto documento, dovrà altresì rendere le dichiarazioni relative agli specifici obblighi previsti dal PNRR, quali il rispetto delle prescrizioni derivanti dal principio DNSH nonché dagli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 77/2021, convertito con legge di conversione 29 luglio 2021 n.108.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. Nel caso in cui l'operatore economico dichiarerà, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Parma Infrastrutture ogni opportuna

valutazione.

➤ **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente paragrafo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dal presente disciplinare, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente Disciplinare di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta – che dovranno riportare l'oggetto della gara - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – a pena di esclusione - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte – a pena di esclusione - dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, c. 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata (utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati).

A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale del Concorrente (come precisato nel presente disciplinare di gara) o un suo procuratore sottoscrive la domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello A**), e rende le dichiarazioni di seguito indicate:

I. Forma di partecipazione:

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come operatore singolo ovvero in forma di costituita/constituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio

➤ **MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. COSTITUITI, CONSORZI O G.E.I.E.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente in uno dei seguenti modi:

-in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari

oppure

- in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata.

In caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti

all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'operatore economico dovrà allegare all'interno della Busta Documentazione Amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

➤ **POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DICHIARAZIONI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE**

A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il rappresentante legale del progettista qualificato o un suo procuratore sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente **l'allegato Modello B**), indicando:

I. Iscrizione in registri

- Iscrizione ordine professionale (solo per libero professionista);
- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) indicando attività numero di iscrizione, data, durata, termine, forma giuridica e iscritti con tipo di carica.

II. Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi-Dichiarazione (preferibilmente utilizzando i Modelli B e C):

- Di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del Codice degli Appalti;
- Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/16 e smi;
- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- Che la partecipazione dell'operatore economico non determina, a carico sia del Concorrente, come sovra indicato, che a carico del titolare effettivo (ove esistente) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente sia i patti che le condizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto ed in tutti i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara;
- Di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e pertanto di non aver creato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Che la ditta non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- Che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- Che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- Di essere in regola con l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Che nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è

stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata alla dichiarazione.

- Che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).

III. Cessazioni dalle cariche.

-Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti;

Ovvero

- Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti, può essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti cessati (**utilizzando preferibilmente il Modello C1**) oppure in caso di impossibilità, dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente **il Modello B**). Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p..

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nell'anno anzidetto. Dovranno essere indicati anche i dati del titolare effettivo o, qualora esso non sia configurabile, dovrà essere dichiarata la sua inesistenza.

Si precisa che - a pena di esclusione - il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "beneficio della non menzione".

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il Concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).

IV. Osservanza contratti di lavoro

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

2. Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

V. Situazioni di controllo e/o collegamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi i concorrenti presentano alternativamente:

- a. dichiarazione che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ovvero

b. Indicazione di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara) e:

- Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, la Commissione di gara, procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

- **VI. Trattamento dati**

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- **VII. Autorizzazione in caso di accesso agli atti**

L'operatore, ai sensi della L. 241/90 e smi e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/16 e smi autorizza la stazione appaltante a consentire l'accesso agli atti di gara presentati agli altri concorrenti che ne facciano legittima richiesta.

- **VIII. Altre informazioni**

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:

- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
- ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

➤ **AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

A pena di esclusione dalla Procedura, ogni Concorrente è tenuto a dichiarare specificatamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed utilizzando preferibilmente il **Modello I allegato al presente Disciplinare**, che:

- la propria partecipazione alla gara non determina, a carico sia del Concorrente che a carico del titolare effettivo (ove esistente), una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- non si trova in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente Procedura di selezione;
- si impegna a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la Procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- si impegna ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della Procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che, a pena di esclusione, in caso di partecipazione alla Procedura mediante Raggruppamento Temporaneo ed in generale in forma associata, l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dovrà essere resa e presentata in gara da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo.

➤ AUTODICHIARAZIONE DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

A pena di esclusione dalla Procedura, ogni Concorrente è tenuto a dichiarare specificatamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed utilizzando preferibilmente il **Modello L allegato al presente Disciplinare**, i dati utili all'identificazione del titolare effettivo o, in alternativa, la sua inesistenza.

Si precisa che, a pena di esclusione, in caso di partecipazione alla Procedura mediante Raggruppamento Temporaneo ed in generale in forma associata, l'autodichiarazione in ordine ai dati necessari all'identificazione del titolare effettivo dovrà essere resa e presentata in gara da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo.

Qualora si faccia ricorso all'istituto del **subappalto**, nei modi e nei limiti previsti dal presente Disciplinare, sarà cura dell'Aggiudicatario, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della Procedura, assicurare che anche gli eventuali subappaltatori rendano la predetta dichiarazione relativa al titolare effettivo, utilizzando preferibilmente l'apposito **Modello M allegato al presente Disciplinare** e dedicato **all'autodichiarazione dei dati del titolare effettivo da parte dei subappaltatori**.

➤ ATTESTAZIONI DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITÀ NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

A pena di esclusione, ogni Concorrente è tenuto a rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'attestazione di cui al **Modello N allegato al presente Disciplinare** relativa al rispetto, da parte del medesimo partecipante, del principio DNSH ("*Do No Significant Harm*") ai sensi dell'art.17 del Reg. UE 2020/852.

Inoltre, a pena di esclusione, ogni Concorrente è tenuto altresì a rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'attestazione di cui al **Modello O allegato al presente Disciplinare** relativa al rispetto, da parte del medesimo partecipante, degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

Si precisa che, a pena di esclusione, in caso di partecipazione alla Procedura mediante Raggruppamento Temporaneo ed in generale in forma associata, sia l'attestazione di cui al Modello N allegato al presente Disciplinare, sia l'attestazione di cui al Modello O dovranno essere rese e presentate in gara da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo.

➤ DICHIARAZIONI PERSONALI DEL PROGETTISTA

A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il **Modello C allegato al presente Disciplinare**:
A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) che nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione che si allegnerà alla dichiarazione.

B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare pubbliche di appalto e concessione;

D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).

Si precisa che - a pena di esclusione - le suddette dichiarazioni di cui ai punti da A) a D), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da **operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE**, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l'associazione, rete di impresa o il consorzio.

➤ **DICHIARAZIONI PROGETTISTA SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA**

Il Concorrente deve inserire la dichiarazione, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente sia l'**allegato Modello B** sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal presente Disciplinare oltre che l'**allegato Modello C2 per la dichiarazione della proposta di struttura operativa (Gruppo di Lavoro)**.

➤ **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE (ART. 46, C. 1 LETT. E) ED F) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI**

In caso di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'**allegato Modello D**:

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione dell'operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;
5. SOLO per il progettista qualificato, di cui all'art. 46, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, dati identificativi del "GIOVANE PROFESSIONISTA – CO-PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI", ex artt. 24, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e smi;

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE (costituito prima della gara), pena l'esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell'offerta la seguente documentazione:

- scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea/consorzio/GEIE di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti alla capogruppo; nell'atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all'A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.
- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE. (non ancora costituito) la richiesta di partecipazione, l'offerta e tutte le dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.

E vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

➤ **CONSORZI DI CUI ALL'ART. 46, COMMA 1, LETT. F), DEL CODICE DEI CONTRATTI**

I consorzi stabili di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/16 e smi, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare – utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello E** – se intendono eseguire direttamente i servizi oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i servizi. Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui al presente Disciplinare preferibilmente secondo i modelli allegati.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D.lgs. 50/16 e smi, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

➤ **AVVALIMENTO**

In caso di avvalimento nei modi ed alle condizioni previste nel presente Disciplinare, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 89 del Codice dei Contratti. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'ausiliata dovrà presentare all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi), utilizzando preferibilmente **l'allegato Modello F**;
2. dichiarazione dell'operatore ausiliario, utilizzando preferibilmente **l'allegato modello G**, di mettere a disposizione del Concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto, le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;
3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto.

4. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;

5. il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale).

L'operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato dal presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli B, C e C1 e le risorse oggetto di avvalimento.

➤ **DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**

In caso di ricorso all'istituto del subappalto, nei limiti e modi previsti dal presente Disciplinare, ed in particolare al precedente paragrafo 11, il Concorrente può richiedere, all'atto dell'Offerta, l'affidamento di parti delle prestazioni in subappalto, mediante l'inserimento nella Busta Documentazione Amministrativa della Dichiarazione di Subappalto, utilizzando **preferibilmente il Modello H allegato**. La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della medesima:

- 1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo;
- 2) dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
- 3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDO, Rete di impresa;
- 4) dal legale rappresentante dell'associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITO, Rete di Impresa;
- 5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
- 6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

L'affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.

➤ **PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS**

Nella Busta Documentazione amministrativa dovrà essere inserito anche il PASSOE per la verifica documenti tramite sistema FVOE: il PASSOE è rilasciato dal sistema FVOE. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, e art. 81, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE così come sancito dalla Delibera ANAC n. 464/2022.

➤ **SCHEMA DI CONTRATTO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAL CONCORRENTE**

Nella busta Documentazione Amministrativa, il Concorrente deve altresì inserire lo **Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Concorrente medesimo.**

➤ **PROCURE**

Nel caso in cui intervenisse nella procedura di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, il Concorrente dovrà allegare, all'interno della Busta Documentazione Amministrativa la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato a Sistema alternativamente:

-in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario;

oppure

- in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata.

➤ **CONTRIBUTO ALL'ANAC**

Il Concorrente deve inserire, all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa" la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC di cui al paragrafo 12 che precede, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

➤ **SE IL CONCORRENTE OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50: RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** (cd. obbligo sulle pari opportunità)

previsto dal PNRR)

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, **a pena di esclusione**, all'interno della Busta Documentazione Amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

A PENA DI ESCLUSIONE, ALL'INTERNO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" NON DEVE IN ALCUN MODO ESSERE INSERITO ALCUN RIFERIMENTO/ELEMENTO CHE CONSENTA DI DESUMERE, IN TUTTO O IN PARTE I CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA O DELL'OFFERTA ECONOMICA O DELL'OFFERTA TEMPI.

13.2 OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione, il Concorrente deve inserire all'interno della Busta telematica "Offerta Tecnica" la propria Offerta Tecnica, ossia i documenti indicati nel presente sotto paragrafo.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata attraverso l'esplicitazione dei seguenti capitoli contenenti gli elementi di seguito riportati.

Si precisa che la Commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri e subcriteri motivazionali.

In merito al criterio **"A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA:**

A.1Un servizio di progettazione esecutiva di nuova costruzione di un organismo edilizio a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca).

Per il subcriterio A1 si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri le soluzioni tecniche e le attività messe in atto nell'ambito della progettazione di un nuovo edificio con destinazione d'uso simile a quella oggetto di gara. Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie, già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare.

A.2Un servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per miglioramento o adeguamento sismico di un organismo edilizio a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca) ricadente nel tessuto urbano consolidato.

Per il subcriterio A2 si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo puntuale le soluzioni adottate nella progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o di adeguamento sismico su un edificio esistente.

A.3Un servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per miglioramento o adeguamento sismico di un organismo edilizio a destinazione scolastica o simile, nell'ambito del quale risulti evidente l'integrazione degli interventi strutturali con le peculiarità del fabbricato esistente, l'integrazione prestazionale tra involucro e impianti, la riduzione della domanda energetica e la salvaguardia delle risorse rinnovabili, il comfort ambientale, la salubrità e l'eco-compatibilità dei materiali impiegati, la correlazione con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, l'integrazione con gli spazi esterni di pertinenza e l'accessibilità rispondente, a titolo esemplificativo, ai principi dell'Universal Design e del Design for All.

Per il subcriterio A3 si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente, affinché si dimostri che il medesimo abbia redatto progetti, o effettuato in generale

servizi di ingegneria e architettura, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di conseguire gli obiettivi di: aumento della sicurezza strutturale, riduzione della domanda energetica, salvaguardia delle risorse rinnovabili, elevato comfort ambientale, salubrità ed eco-compatibilità dei materiali impiegati, correlazione con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, integrazione con gli spazi esterni di pertinenza e l'accessibilità.

A.4 Un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dal quale si possa desumere l'esperienza maturata in ambiente BIM (Building Information Modeling - i cui tempi di progressiva introduzione sono previsti al D.M. n. 312 del 2 Agosto 2021) relativamente ad organismi edilizi a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca).

Per il subcriterio A4 si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, il livello di specifica esperienza in ambiente BIM (Building Information Modeling), nell'ambito di organismi edilizi.

Si precisa che, ove nei sub criteri di cui sopra è esplicitata la stessa tipologia di intervento (es in A2 e A3 "Servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria", potrà essere presentato lo stesso progetto ma si sottolinea che il medesimo non potrà comunque essere candidato per più di n. 2 sub criteri.

In riferimento ai sub criteri A.1, A.2, A.3, A.4 si specifica inoltre non è fissato il limite temporale dei 10 (dieci) anni per l'esecuzione dei servizi da presentare.

In merito al criterio "**B – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**":

B.1 Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con Parma Infrastrutture nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.).

Per il subcriterio B1 si riterranno più adeguate quelle offerte che illustrino le concrete modalità con cui il Concorrente intenda assicurare l'efficiente interazione/integrazione con la stazione appaltante nelle diverse fasi e sedi, al fine di assolvere al meglio l'incarico.

B.2 Descrizione delle procedure progettuali e delle metodologie operative che il concorrente ritiene di mettere in atto al fine di ottimizzare la fase di verifica del progetto esecutivo nell'ambito delle tempistiche offerte per la redazione del progetto di cui al presente disciplinare.

Per il subcriterio B2 si riterranno più adeguate quelle offerte che dimostrino un'organizzazione dell'attività progettuale in grado di facilitare le operazioni di verifica, al fine di giungere alla validazione finale nel minor tempo possibile.

N.B. In ordine a tale sub criterio, si rammenta che l'Offerta Tecnica non deve contenere alcun riferimento ad elementi da cui sia possibile desumere l'offerta tempi.

B.3 Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire la prestazione prevista dal Contratto, nel rispetto dei tempi contrattuali, illustrando opportunamente la metodologia di gestione delle attività anche attraverso l'applicazione degli standard del Project management.

Per il sub criterio B3 si riterranno più adeguate quelle offerte che dimostrino le modalità di gestione delle attività progettuali atte a garantire il rispetto dei tempi contrattuali.

In merito al criterio "**C – ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR**":

C.1- Flessibilità e organizzazione del lavoro

Il concorrente adotta, ovvero si impegna ad adottare, per i dipendenti che saranno designati ad eseguire i servizi contrattuali, entro l'attivazione della attività contrattuale del Contratto, misure o modelli organizzativi di lavoro flessibile tali da favorire la conciliazione vita/lavoro, senza pregiudicare la qualità dei servizi erogati, quali ad esempio:

- smart working o lavoro da remoto per un tempo medio di almeno 2 giorni a settimana;
- flessibilità di inizio e fine orario di lavoro pari ad almeno 2 ore complessive al giorno;
- formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e dell'inclusione delle persone con disabilità;
- adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti.

Sarà considerata migliore la proposta che descriva in maniera più puntuale le modalità con le quali l'operatore intenda adottare le predette misure e l'impatto delle stesse sulle attività contrattuali da svolgere.

In caso di concorrente plurisoggettivo il punteggio sarà attribuito valutando il criterio nel suo complesso

Per il sub criterio C1 si riterranno più adeguate quelle offerte che illustrino puntualmente, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, le misure che saranno attuate al fine di soddisfare quanto richiesto dal subcriterio.

C.2- Pari opportunità generazionale e di genere

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto.

Per il sub criterio C2 si riterranno più adeguate quelle offerte che illustrino puntualmente, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, le misure che saranno attuate al fine di soddisfare quanto richiesto dal subcriterio.

In merito al criterio “**D-CRITERI PREMIANTI**”:

D.1 Il punteggio relativo al criterio D.1 è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 2.6.1 del D.M. 11 ottobre 2017 (C.A.M.) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso della Certificazione in corso di validità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale di seguito indicati, a titolo esemplificativo: BREEAM, LEED o ITACA.

Si precisa che ai fini della soddisfazione del sub-criterio premiante D.1, la Certificazione richiesta dal sub-criterio deve essere necessariamente posseduta dal concorrente e non da un soggetto esterno alla sua struttura organizzativa (es: un consulente); si sottolinea inoltre che le attività necessarie per il conseguimento di suddette certificazioni non sono ricomprese nell'incarico e conseguentemente non sono previsti compensi per tali attività.

D.2 Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNIE EN ISO 9001:2015, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

D.3 Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNIE EN ISO 14001:2015, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

D.4 Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Nella sotto riportata Tabella n. 6 è indicato il contenuto che è richiesto per la “Relazione Offerta Tecnica” che deve essere presentata dal Concorrente, nonché per le schede e certificazioni che ad essa devono essere allegate.

Tabella n. 6

RELAZIONE OFFERTA TECNICA				
ELABORATO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN CRITERIO/SUBCRITERIO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
RELAZIONE UNICA	<p>9 escluse copertina ed indice (se presenti), ed incluse eventuali tabelle, immagini, figure.</p> <p>Le copie delle certificazioni richieste, da allegare alla Relazione, non saranno considerate nel numero massimo di pagine.</p> <p>I documenti in A3 relativi ai criteri A.1, A.2, A.3, A.4., da allegare alla</p>	<p>A - SCHEDE ILLUSTRATIVE PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</p> <p>Il paragrafo A si deve comporre di quattro schede illustrative, ciascuna relativa ad uno dei sub-criteri riportati nella Tabella n. 9 ovvero sub-criterio A.1, A.2, A.3, A.4, ciascuna composta da 1 pagina in formato A4 per la relazione descrittiva oltre a una tavola grafica in formato in A3.</p> <p>Ciascuna SCHEDA ILLUSTRATIVA si riferisce ad un servizio svolto dal concorrente ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.</p>	<p>4 (formato A4) +4 allegati in A3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4 per relazione descrittiva • formato: A3 per le tavole grafiche. • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5.
		<p>B - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n.9, ovvero sub-criterio B.1, B.2, B.3.</p>	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4

	relazione, non saranno considerate nel numero massimo di pagine.	<p>C - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR</p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n.9 ovvero sub-criterio C.1, C.2,</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5
		<p>D - CRITERI PREMIANTI</p> <p>Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui ai sub-criteri riportati nella Tabella n. 9, ovvero sub-criterio D.1, D.2, D.3, D.4.</p>	Allegare copia certificazioni	

Si precisa che il contenuto delle pagine eventualmente eccedenti il limite massimo indicato nella sopra riportata Tabella n. 6 con riferimento per un singolo criterio/sub-criterio e/o il limite massimo indicato nella sopra riportata Tabella n. 6 con riferimento all'intera Relazione (max 9 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione di gara ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

La Relazione Unica di cui alla precedente Tabella n.6:

- deve essere prodotta dal Concorrente nel pieno rispetto dei formati indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 9). Le pagine relative agli allegati in A3 del criterio A e i certificati del criterio D non debbono essere numerate. Le tavole grafiche in formato A3 non possono essere più di 1 per ogni scheda illustrativa relativa al criterio A. Non verranno prese in considerazioni le ulteriori tavole eccedenti il numero massimo di 1 per ogni scheda illustrativa;
- recare in ciascuna pagina il CIG dell'intervento e la denominazione dell'Operatore che presenta l'Offerta;
- essere firmata digitalmente:
 - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
 - ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
 - iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
 - iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Parma Infrastrutture della Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte di Parma Infrastrutture sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

A PENA DI ESCLUSIONE, ALL'INTERNO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA" NON

DEVE IN ALCUN MODO ESSERE INSERITO ALCUN RIFERIMENTO/ELEMENTO CHE CONSENTA DI DESUMERE, IN TUTTO O IN PARTE I CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA O DELL'OFFERTA TEMPI.

La documentazione da produrre all'interno della Busta Offerta Tecnica, è quindi la seguente:

1. Relazione Unica;
2. Tavole Grafiche in formato A3;
3. Copie delle Certificazioni

Tutta la predetta documentazione deve essere firmata digitalmente. Si precisa che, a discrezione del Concorrente, tutti i documenti di cui ai numeri 1,2,3, può essere presentata anche in un unico file firmato digitalmente.

13.3 BUSTA “OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPI”

La “Busta Offerta Economica e Offerta Tempi” deve contenere sia la sezione “Offerta Economica” sia la sezione “Offerta Tempi”, che si sostanziano nella documentazione richiesta rispettivamente ai seguenti paragrafi “13.3.1 Offerta Economica” e “13.3.2 Offerta Tempi”.

13.3.1 OFFERTA ECONOMICA

La sezione Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione, i documenti richiesti nel presente paragrafo, alle lettere A) e B):

A) OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà, resa utilizzando preferibilmente il Modello 1 “Dichiarazione Offerta Economica allegato al presente disciplinare, accedendo alla Busta “Offerta Economica”, compilare direttamente a video la propria offerta, che dovrà essere firmata digitalmente dal Concorrente e dovrà essere provvista della marca da bollo. In particolare, l'operatore economico dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione il “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL COMPENSO PROFESSIONALE”**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando 3 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso verrà assegnato il punteggio di cui alla successiva Tabella n. 8. Il ribasso percentuale offerto si intenderà applicato al compenso professionale dato dalle parcelle professionali calcolate in conformità al D.M. 17 giugno 2016 e di cui all'Allegato “Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016”.

Si precisa sin da ora:

- che l'Offerta presentata da ciascun Concorrente sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che l'Offerta presentata dal Concorrente non vincolerà in alcun modo Parma Infrastrutture S.p.A.;

B) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

Qualora l'Offerta Economica non sia bollata, si applica quanto previsto di seguito alla presente lettera B) Il Concorrente deve allegare, all'interno della Busta Offerta Economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad€ 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “*Disciplina sull'imposta di bollo*” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG con l'indicazione**

del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, Parma Infrastrutture sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I documenti che compongono la sezione Offerta Economica si riepilogano nella seguente Tabella n.7

Tabella n. 7

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

L'Offerta Economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sull' Offerta Economica stante anche l'utilizzo da parte di Parma Infrastrutture del Sistema che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura di gara, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il Concorrente sarà escluso dalla procedura.

13.3.2 OFFERTA TEMPI

La sezione "Offerta Tempi" deve contenere la proposta di riduzione sul tempo di consegna rispetto al termine complessivo di durata di cui al precedente paragrafo 3.3, resa utilizzando preferibilmente il Modello 2 "Dichiarazione Offerta Tempi" allegato al presente disciplinare, il quale deve essere compilato e sottoscritto digitalmente. La Busta Offerta Tempi verrà aperta nella medesima seduta di apertura dell'Offerta Economica.

Il tempo minimo complessivo offerto per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara non potrà ad ogni modo essere inferiore a 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla redazione del verbale di inizio attività, corrispondente pertanto ad una riduzione massima pari a 30 giorni, rispetto al termine complessivo di durata di cui al precedente paragrafo 3.3.

Non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto ai valori individuati dalla Stazione Appaltante.

13.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA - OFFERTA TEMPI”

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica e all'offerta tempi sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta “Offerta economica – offerta tempi” e caricarla. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente: sia il file generato dal sistema, sia la predetta documentazione richiesta rispettivamente ai precedenti paragrafi 13.3.1 e 13.3.2;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e la documentazione richiesta rispettivamente ai precedenti paragrafi 13.3.1 e 13.3.2;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta Offerta economica – Offerta tempi; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- Verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'offerta economica e tempi (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall'Operatore Economico e quello generato dal Sistema);
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta economica e tempi. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica e tempi, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la Partecipazione.

13.5 TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE A SISTEMA

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consentirà all'Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le "Buste" e rilascerà il seguente messaggio: "la partecipazione è stata ricevuta con successo. Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione".

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà all'Operatore Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'Operatore Economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso l'Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione"; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

13.6 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica, il punteggio conseguito per l'offerta economica ed il punteggio conseguito per l'offerta tempi. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 8

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	15
3	OFFERTA TEMPI	5
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella n. 9

Tabella n. 9

ID.	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub-punteggi (MAX)	Punteggi (MAX)
OFFERTA TECNICA				
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
		Il concorrente, mediante la presentazione delle seguenti quattro (4) schede illustrative dovrà descrivere le attività di progettazione svolte, ritenute significative della propria capacità ad espletare la prestazione richiesta relativamente ai servizi di progettazione. Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con maggiore punteggio le progettazioni complesse e le soluzioni che potranno documentare di aver svolto progetti integrati, relativi alle discipline edilizia, strutture e impianti secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016, afferenti a:		
A	A.1	Un servizio di progettazione esecutiva di nuova costruzione di un organismo edilizio a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca).	6	45
	A.2	Un servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per miglioramento o adeguamento sismico di un organismo edilizio a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca) ricadente nel tessuto urbano consolidato.	13	
	A.3	Un servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per miglioramento o adeguamento sismico di un organismo edilizio a destinazione scolastica o similare, nell'ambito del quale risulti evidente l'integrazione degli interventi strutturali con le peculiarità del fabbricato esistente, l'integrazione prestazionale tra involucro e impianti, la riduzione della domanda energetica e la salvaguardia delle risorse rinnovabili, il comfort ambientale, la salubrità e l'eco-compatibilità dei materiali impiegati, la correlazione con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, l'integrazione con gli spazi esterni di pertinenza e l'accessibilità rispondente, a titolo esemplificativo, ai principi dell'Universal Design e del Design for All.	20	
	A.4	Un servizio di progettazione esecutiva dal quale si possa desumere l'esperienza maturata in ambiente BIM (Building Information Modeling) relativamente ad organismi edilizi a destinazione scolastica ovvero a maggiore complessità funzionale (strutture ricreative e per la socializzazione, servizi sanitari, uffici pubblici, istruzione superiore, laboratori e istituti di ricerca).	6	
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO				
		Il concorrente dovrà descrivere le modalità di pianificazione per lo svolgimento di tutte le possibili attività previste nel contratto (progettazione definitiva ed esecutiva), sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri i seguenti aspetti:		
B	B.1	efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con Parma Infrastrutture nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.).	5	18
	B.2	descrizione delle procedure progettuali e delle metodologie operative che il concorrente ritiene di mettere in atto al fine di ottimizzare la fase di verifica del progetto esecutivo nell'ambito delle tempistiche offerte per la	8	

	redazione del progetto di cui al presente bando.		
	B.3 Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire la prestazione prevista dal Contratto, nel rispetto dei tempi contrattuali, illustrando opportunamente la metodologia di gestione delle attività anche attraverso l'applicazione degli standard del Project management.	5	
ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR			
C	Flessibilità e organizzazione del lavoro Il concorrente adotta, ovvero si impegna ad adottare, per i dipendenti che saranno designati ad eseguire i servizi contrattuali, entro l'attivazione della attività contrattuale, misure o modelli organizzativi di lavoro flessibile tali da favorire la conciliazione vita/lavoro, senza pregiudicare la qualità dei servizi erogati, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • smart working o lavoro da remoto per un tempo medio di almeno 2 giorni a settimana; • flessibilità di inizio e fine orario di lavoro pari ad almeno 2 ore complessive al giorno; • formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e dell'inclusione delle persone con disabilità; • adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti. Sarà considerata migliore la proposta che descriva in maniera più puntuale le modalità con le quali l'operatore intenda adottare le predette misure e l'impatto delle stesse sulle attività contrattuali da svolgere. In caso di concorrente plurisoggettivo il punteggio sarà attribuito valutando il criterio nel suo complesso.	4	8
	Pari opportunità generazionale e di genere	4	
	C.2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto.		
CRITERI PREMIANTI			
D	Il punteggio relativo ai presenti sub-criteri sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT. In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.		9
	D.1. Il punteggio relativo al criterio D.1 è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 2.6.1 del D.M. 11 ottobre 2017 (C.A.M.) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso della Certificazione in corso di validità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale di seguito indicati, a titolo esemplificativo: <u>BREEAM, LEED o ITACA</u> .	PRESENTE- 3 NON PRESENTE - 0	
	D.2. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNIE EN ISO 9001:2015, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.	PRESENTE- 2 NON PRESENTE - 0	

D.3.	Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNIE EN ISO 14001:2015, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.	PRESENTE-2 NON PRESENTE - 0
D.4.	Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito qualora il concorrente dimostri il possesso del Certificato di conformità del sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018, settore 34 (servizi di ingegneria) in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.	PRESENTE-2 NON PRESENTE - 0
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)		80
OFFERTA ECONOMICA		
E	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	15
F	OFFERTA TEMPI	5
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)		100

La Relazione Tecnica, presentata dal Concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

13.7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'attribuzione del punteggio dell'Offerta Tecnica verrà effettuata con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1; A.2; A.3; A4; B.1; B.2; B3; C.1; C.2)
2. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta tecnica relativa ai punti D.1; D.2; D3; D4)
3. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta economica ed offerta tempi relative ai punti E ed F).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche sub-criteri A.1; A.2; A.3; A4; B.1; B.2; B3; C.1; C.2), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà il punteggio secondo il

seguinte schema di valutazione:

Tabella n. 10

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel - Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla seconda decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli coefficienti *Vai*.

Il valore così ottenuto *Vai* sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun

sub criterio A.1; A.2; A.3; A4; B.1; B.2; B3; C.1; C.2.

2) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa dell'offerta tecnica**, relativi agli elementi di valutazione D.1; D.2; D3; D4 essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella Tabella n.9 dei "Criteri motivazionali" relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta economica: elemento di valutazione E ed offerta tempi: elemento di valutazione F) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale per l'offerta economica e riduzione dei tempi in termini di giorni per l'offerta temporale) e il coefficiente uno all'offerta economica e temporale più conveniente (ossia a quella che offre il massimo ribasso percentuale, la massima riduzione in termini di giorni):

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale o riduzione in termini giorni) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale massimo o massima riduzione dei tempi in giorni) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica e l'offerta temporale il coefficiente **R_a** indica il ribasso percentuale unico indicato

nell'offerta economica presentato dal concorrente (a) e la riduzione di tempo in giorni indicato nell'offerta tempi.

Il valore così ottenuto **V_{ai}** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E ed F.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

Il punteggio finale da assegnare a ciascun Concorrente sarà calcolato attraverso la somma dei punteggi attribuiti riguardo a ciascun elemento di valutazione:

PUNTEGGIO FINALE = PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO + PUNTEGGIO TECNICO QUANTITATIVO + PUNTEGGIO ECONOMICO.

Il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale più alto in graduatoria risulterà l'operatore economico aggiudicatario.

14. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel presente Disciplinare al precedente paragrafo 13, le stesse saranno acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Alla luce di quanto narrato nelle soprariportate Premesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'espletamento delle operazioni di apertura delle Buste telematiche, costituenti le Offerte presentate dagli operatori economici che parteciperanno alla Procedura, ed alla conseguente valutazione delle medesime Offerte, solo successivamente all'intervenuta stipula, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Comune di Parma dell'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'Intervento oggetto della Procedura.

La prima seduta di apertura delle Buste "Documentazione Amministrativa" pertanto inizierà e si svolgerà, in modalità telematica, nella data che sarà successivamente comunicata a mezzo Piattaforma ed a mezzo nota PEC trasmessa ai Concorrenti, i quali potranno seguirne l'iter (non in modalità videoconferenza) inserendo le rispettive credenziali in Piattaforma.

Le date delle successive sedute saranno comunicate a mezzo Piattaforma.

Resta espressamente inteso sin da ora che il mancato perfezionamento del predetto "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" entro il 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte- che ai sensi del precedente par. 13.3.1 lettera A) costituisce il termine fino a cui l'Offerta presentata da ciascun Concorrente rimarrà irrevocabile-comporterà la revoca della Procedura.

Stante l'utilizzo da parte di Parma Infrastrutture di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori. Sarà data comunicazione ai Concorrenti, tramite il Sistema, degli esiti delle sedute pubbliche, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti. La procedura di gara sarà dichiarata aperta in seduta telematica nel giorno indicato nel Disciplinare. L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica. Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica senza la presenza degli operatori e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **sarà nominata una Commissione di gara** (di seguito, "**Commissione**") ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico, economico e di valutazione dei tempi proposti. La Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

Si procederà alla pubblicazione nell'area pubblica della Piattaforma dedicata alla presente procedura, della determina di nomina della Commissione giudicatrice e dei *curricula* dei componenti ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti oltre che sul sito istituzionale di Parma Infrastrutture.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii., i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità al Regolamento per la nomina della Commissione giudicatrice di Parma Infrastrutture, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica. La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate.

In seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, si procederà all'apertura, da parte del Seggio di Gara opportunamente nominato, delle offerte tempestivamente presentate al fine di individuare i nominativi degli offerenti e alla verifica della documentazione amministrativa. Successivamente il Seggio provvede a fornire gli esiti della predetta verifica alla Commissione, alla quale viene trasmesso anche il relativo elenco dei Concorrenti, in modo che i componenti della Commissione rilascino le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconfiribilità.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica telematica all'apertura della documentazione relativa all'Offerta Economica e di quella relativa all'Offerta Tempi, all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come tale il risultato della somma del punteggio tecnico, del punteggio economico e del punteggio tempi), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ossia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico, un uguale punteggio economico ed un uguale punteggio tempi, la Commissione, nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi, comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro le 48 ore successive alla seduta pubblica in cui sarà comunicata la graduatoria delle offerte ammesse. L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore seguendo le indicazioni che verranno date da Parma Infrastrutture. Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Sub procedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e successivamente dopo aver effettuato la riparametrazione così come prevista nel presente disciplinare di gara (par 13.7).

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, Parma Infrastrutture in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In ogni caso, Parma Infrastrutture si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando per il riscontro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Documentazione amministrativa

In seduta riservata, il seggio di gara opportunamente nominato, come anticipato in precedenza, operando attraverso la Piattaforma, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel disciplinare o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) che Parma Infrastrutture ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) in relazione alle quali il seggio ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Stipula del Contratto

A valle dell'avvenuto espletamento della Procedura, la stipula del Contratto avente ad oggetto l'affidamento oggetto della medesima Procedura, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice dei Contratti avverrà a corpo

Procedura di ricorso

Il presente Disciplinare di gara può essere impugnato nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione mediante

ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Parma.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, Parma Infrastrutture assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni

- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Parma Infrastrutture può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Parma Infrastrutture invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Parma Infrastrutture ne richiede comunque la regolarizzazione.

16 CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come dettagliato nell'allegato Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

17 PUBBLICITA'

Gli atti relativi alla presente procedura, inclusi i Verbali di gara con l'indicazione dell'Aggiudicatario, dei Concorrenti non aggiudicatari e dei Concorrenti esclusi, saranno pubblicati sulla Piattaforma, nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di Parma Infrastrutture spa e nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamate.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Data di invio alla GUCE: 02 dicembre 2022.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Il rimborso, delle spese di pubblicazione, da parte del Soggetto Aggiudicatario, in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, avrà luogo con le modalità che saranno comunicate da Parma Infrastrutture spa.

18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati (anagrafici, di contatto, documenti di identità, condanne penali) sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile l'instaurazione del rapporto con il Titolare. Le suddette finalità rappresentano, ai sensi dell'Art.6, commi b,c,f, idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. Qualora si intendesse effettuare trattamenti per finalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessati.
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell'Art.29 del GDPR. È possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.).
I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extra-UE.
Qualora si rendesse necessario, nell'espletamento di obblighi normativi (es: responsabilità solidale, anticorruzione, antimafia, antiriciclaggio, ecc.) acquisire da Voi dati personali di vostri dipendenti, si concorda tra le parti che la scrivente società sarà legittimata al trattamento in qualità di Responsabile esterno (Art.28 GDPR) o di soggetto autorizzato (Art.29 GDPR). Nell'ambito di tale rapporto la scrivente società si impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal GDPR, garantendo l'eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente nell'ambito di specifici obblighi di legge.
- e) il Titolare garantisce che in ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 in particolare:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali.
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.
- ottenere la limitazione del trattamento.
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto.
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati italiana.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nei limiti previsti dal Reg. UE, 241/202,1 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento dei dati: Parma Infrastrutture S.p.A., che ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (Dati di contatto: privacydpo@parmainfrastrutture.it) al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

Dati di contatto: L. go Torello de Strada, 15/A – 43121 Parma.

19 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La documentazione allegata al presente Disciplinare è la seguente:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello DGUE;
- Modello A – Domanda di partecipazione;
- Modello B - Dichiarazioni generali e di qualificazione;
- Modello C – Dichiarazioni personali del progettista;
- Modello C1 – Dichiarazioni cessati dalla carica – progettista;
- Modello C2 – Proposta di struttura operativa – progettista;
- Modello D – Solo per ATI / CONSORZI ORDINARI / GEIE da costituire;
- Modello E – Solo per i CONSORZI di cui all'art. 46, C. 1, Lettera F), del Codice dei Contratti;
- Modello F – Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliato
- Modello G– Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliario
- Modello H – Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici
- Modello 1 – Offerta Economica
- Modello 2– Dichiarazione Offerta Tempi
- Schema di Contratto
- Schemi di Parcella ex D.M. 17/06/2016
- Progetto Preliminare (PFTE) e relativi allegati
- Verifica tecnica

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto di Cioccio